

**UT BONUM PARES PECUS.
IN TEMA DI ACQUISTO DI RES
MANCIPI, SECONDO LA
TESTIMONIANZA DI VARRONE*.**

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L'acquisto della proprietà secondo Varrone in *de re rust.* 2.1.15 e 2.10.4. 3. Il riferimento alla compravendita in *de re rust.* 2.1.15 e 2.10.5. 4. *Si mancipio non datur* (*de re rust.* 2.10.5). 5. *Emptionibus et traditionibus dominum mutat* (*de re rust.* 2.6.3).

1. *Premessa.*

L'esame di alcuni brani plautini¹, da me condotto in un recente lavoro², ha mostrato che al tempo del sarsinate, se da un lato esisteva l'obbligo, per il venditore, di effettuare la *mancipatio* della *res mancipi* venduta³, dall'altro era già av-

* Dedico, con animo deferente, questo contributo al Professore Augusto Sinagra.

¹ Trattati, in particolare, dal *Mercator*, dal *Curculio* e dalla *Persa*.

² S.A. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index*, XXXIX, 2011, 491 ss.

³ Sul significato di questa espressione S.A. CRISTALDI, *Diritto*, cit., 512 ss.

viato un processo che più tardi avrebbe portato al definitivo superamento, nella prassi, della necessità di quell'atto traslativo e alla conseguente sufficienza, per l'adempimento dell'obbligazione del venditore, del trasferimento al compratore non più del *dominium ex iure Quiritium* della cosa venduta ma di una situazione proprietaria di tipo diverso⁴: di una situazione che risultava legata al compimento della semplice *traditio*⁵.

A mio avviso, una testimonianza ulteriore di quel processo che era volto all'abbandono, nella pratica, della *mancipatio* come atto d'esecuzione della compravendita di *res Mancipi* ci viene fornita, in età più tarda, dal *de re rustica* di Varrone⁶. È

⁴ E cioè un *habere licere*: S.A. CRISTALDI, *Diritto*, cit., passim e 523, nt. 137.

⁵ Sul punto ampiamente S.A. CRISTALDI, *Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale*, Milano, 2007, passim.

⁶ Opera scritta, com'è noto, nel 37 a. C., quando il reatino aveva già compiuto gli ottant'anni, come ci informa lo stesso Autore nella dedica del primo libro: *Annus enim octogesimus admonet me ut sarcinas conligam, antequam proficiscar e vita*. Sul punto vd.: P. BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana ('Res Mancipi' e 'res nec Mancipi')*, in *Scritti giuridici varii. Proprietà e servitù*, II, Torino, 1918, 113; e più in particolare: M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*⁴, I, München, 1959, 573; A. ORMANNI, voce *Varrone Marco Terenzio*, in *Noviss. dig. it.*, XX, 1975, 556; B. RIPOSATI, *M. Terenzio Varrone: l'uomo e lo scrittore*, in *Atti del Congresso Internazionale di studi Varroniani*, I, Rieti, 1976, 85; G. BIANCO, *Riflessi della crisi agricola italica nel de re rustica di*

ABSTRACT

Secondo l'autore, una testimonianza ulteriore di quel processo che era volto all'abbandono, nella pratica, della *mancipatio* come atto d'esecuzione della compravendita di *res Mancipi* ci viene fornita, in età più tarda, dal *de re rustica* di Varrone.

According to the author, also in Varro, *de re rustica*, some passages show that, although at his time there was an obligation to *mancipare* arising from a sale contract, nevertheless in practice such activity might be omitted.

SALVATORE ANTONIO CRISTALDI

Ricercatore in Diritto Romano
Università degli Studi *Kore* di Enna
E-mail: salvatore.cristaldi@unikore.it

questa un'opera che, pur non provenendo da un giurista⁷ «di professione»⁸, è indubbiamente pre-

Varrone, in *Atti*, cit., 305. Si veda inoltre, da ultimo, C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sui primordi della compravendita romana*, in *Sem. Compl.*, XXII, 2009, 27, nt. 39. Nonostante talune perplessità (vd. L. LABRUNA, *Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'«emptio» consensuale*, in *Labeo*, XIV, 1968, 37 s.), si può ormai considerare acquisita la utilizzabilità di Varrone per lo studio del diritto di quei tempi. Fondamentali i risultati delle dettagliate ricerche condotte in proposito da A. CENDERELLI, 'Varroniana'. *Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, 1973 ([su cui vd. L. LABRUNA, *Recensione ad A. CENDERELLI, 'Varroniana'*, cit., in *Ivra*, XXIV, 1973, 345 ss.); ID., *Interesse delle opere di Varrone come fonte di notizie per lo studio storico del diritto romano*, in *Atti*, cit., II, 321 ss.).

⁷ Si è a lungo dibattuto sulla riferibilità a Varrone della qualifica di giurista, perché San Girolamo (Hier. *Vir. ill.* 54) gli attribuisce quindici libri *de iure civili* [in verità, nonostante in letteratura si faccia spesso riferimento al cap. 54 dell'opera, occorre avvertire che esso non contiene l'elenco delle opere varroniane che, invece, è contenuto – come scrive lo stesso Autore – in una precedente *epistula* inviata dal reatino a Paula (*et quia indicem aperum eius in voluminibus epistolarum, quas ad Paulam scripsimus. In quadam epistola contra Varronis opera conferens posui, nunc omitto: illud de immortalibus...*), ed alla quale nel capitolo si rinvia. La lettera andata in parte perduta, fu poi riscoperta nel 1848. Sul punto e sulle circostanze del ritrovamento vd.: F. DELLA CORTE, *Varrone. Il terzo gran lume romano*, Genova, 1954, 259 ss.]. Questi quindici libri *de iure civili*, come sostiene A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Roma, 1987, 211, nt. 129, «probabilmente hanno suscitato una qualche attenzione, almeno erudita, se non propriamente giuridica, fino all'età di Pomponio». Considerano Varrone un giuri-

ziosa «ed a tratti insostituibile»⁹ ai fini della ricostruzione del diritto romano repubblicano¹⁰, po-

sta: F.D. SANIO, *Varroniana in den Schriften der Römischen Juristen, vornemlich an dem Encheiridion des Pomponius nachzuweisen versucht*, Leipzig, 1867; F. STELLA MARANCA, *Varrone giureconsulto*, in *AUBA*, XIII, 1934, 167 ss.; A. ORMANNI, voce *Varrone*, cit., 556 ss. Per l'opinione contraria però vd.: P. BONFANTE, *Sui 'libri iuris civilis' di Marco Terenzio Varrone*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XLII, 1909, 318 ss. [= in *Di un testo di Pietro Diacono relativo ai 'libri iuris civilis' di M. Terenzio Varrone*, in *BIDR*, XX, 1908, 253]; M. CONRAT, *'Institutiones civiles' des Varro bei Petrus Diaconus*, in *ZSS*, XXX, 1909, 412; A. CENDERELLI, *'Varroniana'*, cit., 162 ss.; ID., *Interesse*, cit., 321 ss.; ID., *Varrone giureconsulto? (riflessioni sulla figura del giureconsulto romano)*, in *Atti del Seminario romanistico gardesano, 19-21 maggio 1976*, Milano, 1976, 33 ss.; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., 30, nt. 49. Sulle c.d. opere giuridiche di Varrone vd.: P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*², München, 1912, 86; M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte*, cit., 568 s.

⁸ Così P. BONFANTE, *Sui libri*, cit., 321.

⁹ A. CENDERELLI, *Interesse*, cit., 322.

¹⁰ In questa direzione si ricorderà come il 'trattatello' varroniano sia sempre stato al centro del dibattito sulle questioni più 'scottanti' del diritto romano delle obbligazioni e dei diritti reali. In quest'ultimo campo, solo per fare un esempio, ad esso è ricorso direttamente quella parte della dottrina che ha studiato il problema della nascita e dello sviluppo della categoria delle *res Mancipi* (tra gli altri, vd.: P. BONFANTE, *Forme*, cit., 109 ss.; F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, Torino, 1958, 185 ss.) e quella, più specificamente, che si è occupata della questione relativa al momento a partire dal quale gli animali *collo dorsove* rientrano nel novero delle *res Mancipi* (tra gli altri, vd.: G. BAVIERA, *Nota alla dottrina delle 'res Mancipi' e*

può a mio avviso, essere avanzata. Il fatto, cioè, che il Reatino a proposito della *traditio* parli soltanto di *dominus* anziché di *legitimus dominus* può non essere stato casuale, ma può indicare l'intento, da lui perseguito, di alludere ad una situazione sì di proprietà ma diversa da quella che sarebbe stata se la compravendita fosse stata seguita dagli idonei atti di trasferimento⁷¹.

Ebbene, poiché com'è noto, al tempo di Varrone esisteva già a favore del compratore la tutela pretoria *erga omnes* (per mezzo della *exceptio rei venditae ac traditae* e dell'*actio Publiciana*), risulta oltremodo plausibile pensare che con il termine *dominus* Varrone intendesse proprio alludere a quella situazione proprietaria diversa dal *dominium ex iure Quiritium*, ma ugualmente tutelata seppure in via pretoria.

consideri *dominium*, sebbene non *legitimum*, anche la situazione trasferita per il caso in cui *aut, si Mancipio non datur, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla*, confermando in questo modo il carattere proprietario della situazione trasferita per effetto dell'adempimento dell'obbligazione del venditore.

⁷¹ Sul punto vd. P. BONFANTE, *Forme*, cit., 377. Si consideri che Gaio (1.54), molto tempo dopo, parlerà proprio di *duplex dominium*, utilizzando la stessa espressione per indicare il *dominium ex iure Quiritium* e l'*in bonis habere*. Sul punto vd. S.A. CRISTALDI, *Il contenuto*, cit., 179, nt. 148.

Quel che va, infatti, notato è che in entrambi⁶⁸, in connessione con la *emptio* e la *traditio* (menzionata, quest'ultima, espressamente nel primo dei due, implicitamente nel secondo) si fa riferimento alla *mutatio dominii*⁶⁹.

Ora, se si considera che in 2.10.4 lo stesso Varrone, con riferimento alla *mancipatio, in iure cessio* etc., afferma che si tratta di atti che *dominium legitimum ... perficiunt*, una congettura, sulla scorta per altro di un'idea già espressa dal Bonfante⁷⁰,

⁶⁸ Relativi il primo agli asini, il secondo ai cavalli (ma il discorso può estendersi anche ai bovini e ai muli 2.8.3: *Quos emimus item ut equos stipulamurque in emendo ac facimus in accipiendo idem, quod dictum est in equis*).

⁶⁹ Anche se mi pare difficile. Secondo V. ARANGIO-RUIZ (*La compravendita*, cit., 183), «l'espressione *dominium mutare*, adoperata nei riguardi dei muli e degli asini e con riferimento all'*emptio* seguita da tradizione, accennerebbe, in questa connessione, ad un mutar di padrone da parte delle bestie nel senso di passare esse, in fatto (cioè riferendosi al semplice possesso), nelle mani di un altro (ciò che i giuristi chiamano in altre occasioni, *in potestate habere*)». C'è da dire che il significato che lo studioso vorrebbe attribuire all'espressione in esame non trova riscontro nell'opera varroniana.

⁷⁰ Suggestiva l'intuizione di P. BONFANTE (*Forme*, cit., 377), secondo cui «Varrone, discorrendo dei modi civili di acquisto dello schiavo, parla di un *dominium legitimum*, il che parrebbe alludere all'esistenza di un *dominium* egualmente *iustum*, ma non *legitimum*: la voce *legitimus*, infatti, non ha mai nelle antiche fonti il senso generale che ha presso di noi, nè implica l'antitesi con qualcosa di illecito e fuori del diritto». Se così fosse, potrebbe ipotizzarsi che Varrone

sto che l'erudito¹¹ è senza dubbio un conoscitore

'*nec mancipi*', in *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1909, 77 ss.; G. NICOSIA, '*Animalia quae collo dorsove domantur*', in *Iura*, XVIII, 1967, 45 ss.); in materia obbligatoria, poi, ad esso ricorrono per esempio quanti hanno studiato e studiano l'annoso problema della necessità o meno del pagamento del prezzo ai fini del trasferimento della proprietà nella compravendita [tra gli altri, vd.: F. PRINGSHEIM, *Eigentumsübergang beim Kauf*, in *ZSS*, LXIII, 1930, 337 ss.; G.G. ARCHI, *Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana*, Padova, 1934, 103; S. ROMANO, *Nuovi studi sul trasferimento della proprietà e il pagamento del prezzo nella compravendita romana*, Padova, 1937, 93; C. LONGO, *Passaggio della proprietà e pagamento del prezzo nella vendita romana*, in *BIDR*, XLV, 1938, 23 ss.; Ph. MEYLAN, *Le paiement du prix et le transfert de la propriété de la chose vendue en droit romain classique*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, I, Milano, 1930, 462; ID., *Varron et les conditions du transfert de la propriété dans la vente romaine*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, IV, Milano, 1949, 195 ss.; M. MARONE, *A proposito del passaggio della proprietà e del pagamento del prezzo*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, Atti del congresso internazionale. Pisa-Viareggio-Lucca 17-21 aprile 1990*, II, Milano, 1991, 489, nt. 17 (ora in *AUPA*, XLII, 1992, 188, nt. 17)], od ancora, quanti si occupano dell'origine e della dinamica della garanzia per evizione [per cui vd. P.F. GIRARD, *Mélanges de droit romain*, II, *Droit privé et procédure*, Paris, 1923, capp. I e II; A. CALONGE, *Evicción. Historia del concepto y analisis de su contenido en el Derecho romano clásico*, Salamanca, 1968, 18, 25 e 27 ss.; Ph. MEYLAN, *La stipulation 'habere licere'*, in *TR*, XXXVIII, 1970, 71 ss.], ed ancora quanti – come noi in questa sede – intendono delineare e definire i contorni del contenuto dell'obbligazione del venditore sotto lo specifico profilo del trasferimento del (tipo di) diritto sulla cosa.

¹¹ Non si dimentichi che Varrone ebbe un'intensa vita pubblica, percorrendo quasi tutte le tappe del *cursum*

«del dato giuridico»¹² e «vede il diritto, per così dire, dall'esterno, come colui che trovandosi di fronte alle norme studii di capirne l'ambito applicativo e la portata, pur senza approfondirne lo spirito e la funzione»¹³: insomma, «il quadro giuridico emergente dai riferimenti varroniani è non di rado il quadro di un diritto vivo, attuale, concretamente rispondente alla pratica quotidiana»¹⁴,

honorum. Sul punto vd. M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte*, cit., 555; C. CICHORIUS, *Römische Studien*, Stuttgart, 1961, 201 ss.; A. ORMANNI, voce *Varrone*, cit., 554; ed ancora: F. DELLA CORTE, *Varrone*, cit., passim; A. CENDERELLI, 'Varroniana', cit., 5, nt. 3; L. LABRUNA, *Recensione ad A. CENDERELLI, 'Varroniana'*, cit., 351; B. RIPOSATI, *M. Terenzio Varrone*, cit., 62 ss.

¹²A. CENDERELLI, 'Varroniana', cit., 163. In particolare, l'erudito fu un conoscitore del diritto sacro e del diritto pubblico (Cic. *phil.* 2.105; Cic. *acad.* 1.9). Sul punto vd., inoltre, A. ORMANNI, voce *Varrone*, cit., 556 ss.

¹³A. CENDERELLI, 'Varroniana', cit., 168. Per questo motivo, «paradossalmente», come ancora sottolinea l'A. (in *Intersesse*, cit., 322), «forse proprio la provenienza delle notizie giuridiche di origine varroniana da uno studioso che non fece del diritto l'oggetto di una indagine scientifica, lungi dal diminuire l'interesse, lo accresce. Ciò in quanto Varrone ci ha dato, nelle sue opere, un quadro del diritto vivente, del diritto come concretamente sentito ed applicato nella società dei suoi tempi, al di là di ogni sviluppo dogmatico fine a se stesso...».

¹⁴A. CENDERELLI, 'Varroniana', cit., 168. Improporzionabili appaiono i dubbi e le riserve, benché autorevoli, che un tempo sollevano premettersi all'analisi dei testi varroniani. Vd. G. BAVIERA, *Nota*, cit., 84 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*², Napoli, 1954, 183, secondo

Varr. *de re rust.* 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant,*

e così pure per quella dei muli, assimilati ai cavalli, come sembra, con riferimento alla loro compra (*in emendo*) e al loro acquisto (*in accipiendo*):

Varr. *de re rust.* 2.8.3: *Quos [scil.: mulos] emimus item ut equos stipulamurque in emendo ac facimus in accipiendo idem, quod dictum est in equis.*

Se ci domandiamo ora quale tipo di appartenenza una simile *traditio* avrebbe consentito di realizzare nel compratore di *res Mancipi*, una indicazione assai significativa può, a mio avviso, ricavarsi da quanto lo stesso Varrone ci dice in due brani da me prima considerati:

Varr. *de re rust.* 2.6.3: *In mercando item ut ceterae pecudes emptioibus et traditionibus dominum mutant, et de sanitate ac noxa solet caveri,*

Varr. *de re rust.* 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant.*

come ci viene confermato per altro, sebbene ora implicitamente, anche per la compravendita dei cavalli, assimilata a quella dei buoi e degli asini:

si richiede anche fatta la mancipazione, mentre Varrone dell'asino, che è ben *res Mancipi*, richiede la *traditio*. A mio avviso questi passi dimostrano che praticamente gli animali *r.m.* quanto *n.m.* si acquistavano mediante *traditio*, e che dall'atto solenne della *mancipatio* nella vita comune se ne faceva a meno». Pure secondo P. BONFANTE, *Forme*, cit., 112 (che, in vero, ripropone vecchie opinioni del Bynkershoek e del Ballhorn-Rosen), non «sembra assurdo supporre che nella pratica il costume generale fosse di trasferire questi animali, che, per la rapida ruina dell'agricoltura romana, già prima di Varrone erano decaduti dall'antico pregio, con la semplice tradizione, e codesto costume generale col tempo avesse quasi acquistato il valore e il rispetto di un costume giuridico» [A seguito delle osservazioni mosse da G. BAVIERA (in *Nota*, cit., 82), P. BONFANTE (in *Forme*, cit., 114) avrà modo di tornare sulla questione, di rispondere al Baviera e di mutare completamente orientamento, sposando la tesi di T.M. Zachariae, per cui Varrone avrebbe fatto riferimento agli animali non domati i quali conformemente alla tesi dei proculiani non sarebbero stati *res Mancipi*. Tesi, quest'ultima, confutata da G. NICOSIA, in *'Animalia'*, cit., 52 ss.]. Sulla scia del Mommsen, anche S. ROMANO (*Nuovi studi*, cit., 168 s.) ha sostenuto che gli animali potevano essere trasferiti mediante *traditio*, «ritenendosi per essi sufficiente averne la proprietà pretoria» (169). Più recentemente, pure P.P. ONIDA (*Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2002, 338 ss., spec. 353 ss.) ha riproposto la tesi di un progressivo abbandono della *mancipatio*, legato, questa volta, ad uno scolorimento della preziosità degli animali *Mancipi*.

alla pratica, cioè, di quei contadini ai quali il Reatino¹⁵ si rivolge per istruirli sulle più elementari, ma indispensabili, regole di diritto di cui essi dovranno servirsi nello svolgimento della loro specifica attività.

2. L'acquisto della proprietà secondo Varrone in 'de re rust'. 2.1.15 e 2.10.4.

Una prima testimonianza da considerare ci proviene dal secondo libro del *de re rustica*, dove Varrone tratta diffusamente della *scientia pecoris parandi ac pascendi*¹⁶: della *scientia*, cioè, che attiene al modo in cui procurarsi il bestiame e al suo allevamento.

Secondo il Reatino, essa si articola in nove parti, distinte in tre terne (*de re rust.* 2.1.12: *Ea partes habet novem discretas ter ternas*). La prima terna riguarda il bestiame minuto (*una de minoribus pecudi-*

cui: «debbo però avvertire che non mi sento di attribuire grande importanza a questi schemi, dove l'autore si propone soltanto di dar consigli agli agricoltori, e dove peraltro troppe sono le parole che occorre o sopprimere come interpolate o mutare come corrotte o interpretare in modo divergente dal normale, se si vuole raggiungere un risultato coerente».

¹⁵ Varrone, nato a Roma, era detto *Reatinus* a causa di alcuni possedimenti che aveva a *Reate*. Vd. C.A. CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., 28, nt. 41. Cfr., inoltre, A. ORMANI, voce *Varrone*, cit., 554.

¹⁶ *De re rust.* 2.1.11.

bus) e ricomprende tre specie (*genera tria*) di animali: pecore, capre e maiali. La seconda riguarda il bestiame grosso (*de pecore maiore*) e annovera anch'essa tre specie di animali (*in quo sunt item ad tres species natura discreti*): buoi, asini e cavalli. La terza, infine, riguarda *pecuaria quae non parantur, ut ex iis capiatur fructus, sed propter eam aut ex ea sunt*¹⁷, ed è costituita da muli, cani e schiavi pastore¹⁸.

In relazione a ciascuna di queste nove parti si richiedono, poi, almeno nove cognizioni di carattere generale, di cui quattro *partes in pecore parando*, quattro *partes in pascendo*, ed una che è comune (2.1.12). Più in particolare, *in pecore parando*, il Reatino avverte innanzitutto che *scire oportet*: 1) *qua aetate unam quamque pecudem parare habereque expediat* (2.1.13); 2) quali siano le caratteristiche precipue

¹⁷ *Eam* ed *ea* si riferiscono alla *scientia pecoris parandi ac pascendi, ut fructus quam possint maximi capiantur*, menzionata nel precedente § 11.

¹⁸ Come può vedersi, gli schiavi sono qui accomunati agli animali. Altrove l'erudito considera gli schiavi come uno strumento vocale (*de re rust.* 1.17. 1: *Nunc dicam, agri quibus rebus colantur. Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere non possunt; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra*). Sulla figura servile in Varrone, tra gli altri, vd.: E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I, Napoli, 2002, 399, nt. 32 (ove anche bibliografia); C. CASCIONE, *'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 265, nt. 160 (dove si trova un ulteriore ragguaglio bibliografico).

Questo silenzio in merito alla *mancipatio* si spiega agevolmente alla luce di quanto abbiamo già constatato a proposito degli schiavi pastore⁶⁶. Siamo di fronte ad una prassi omissiva della *mancipatio* che coinvolge tutte le *res Mancipi*.

Varr. *de re rust.* 2.6.3 ci fornisce, però, un elemento di conoscenza ulteriore: l'atto al quale si fa ricorso, al posto della *mancipatio*, è la *traditio*⁶⁷,

mancipatio, non esclude che nella pratica ormai il trasferimento di essi avvenisse con la *traditio* magari accompagnata dalla *stipulatio* al *duplum* o al *simplum* come si ricava proprio da 2.10.4-5. Lo stesso Nicosia, per altro, sebbene in via residuale, arriva a considerare, comunque, come «relativamente verosimile e accettabile l'ipotesi ... che nella pratica ormai si tralasciasse la formalità della *mancipatio*...». A proposito dei *lanii*, poi, lo studioso catanese giunge ad ipotizzare (servendosi proprio di 2.10.5) che essi si servivano di formule un po' più lunghe perché si facevano promettere il *duplum* o anche il *simplum* del prezzo, perché erano soliti tralasciare il compimento della *mancipatio*.

⁶⁵ Secondo A. CENDERELLI (*Interesse*, cit., 326), Varrone sembrerebbe porre su due piani ben distinti «anche dal punto di vista del regime giuridico del trasferimento della proprietà, la situazione degli animali da tiro e da soma, e quella degli schiavi», «quasi a far di essi una categoria nettamente differenziata sul piano del diritto e della pratica commerciale, dalle altre *res Mancipi*» (ID., *'Varroniana'*, cit., 146).

⁶⁶ Varr. *de re rust.* 2.10.5, su cui vd. *supra* § 4.

⁶⁷ A detta del Mommsen (come apprendiamo dal testo di una lettera da lui inviata al Baviera e da questi riferita in G. BAVIERA, *Nota*, cit., 82), in particolare, «evidentemente l'uomo pratico, da cui provengono questi passi, non ha pensato alla *mancipatio*, ma alla *traditio*, tanto più che questa

Come può, dunque, vedersi, alla loro compravendita non risulta collegato il compimento della *mancipatio*: su di essa si tace⁶⁴. L'atto che viene menzionato è, invece, la *traditio*⁶⁵.

so tedesco, e per una storia della letteratura sul punto vd.: G. BAVIERA, *Nota*, cit., 79 ss.; P. BONFANTE, *Forme*, cit., 112 ss.; G. NICOSIA, '*Animalia*', cit., 45 ss.

⁶⁴ Secondo un orientamento, che annovera studiosi come G. BAVIERA, *Scritti*, cit., 94 (lo studioso rinvia a sua volta a P.F. GIRARD, *Études historiques per la formation du système de la garantie d'éviction en droit romain*, Paris, 1884, 17 ss., 61 ss.), PH. MEYLAN, *Varron*, cit., 188 ss. (vd. pure ID., *Pourquoi le vendeur*, cit., 430 s.; ID., *La stipulation*, cit., 71 s.; ID., *La mancipation et la garantie d'éviction dans les actes de vente de Transylvanie et d'Herculanum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag*, Berlin, 1970, 429), G. NICOSIA, '*Animalia*', cit., 54 e da ultimo R. CARDILLI, *L'obbligazione*, cit., 132, L. GAGLIARDI, *Prospettive*, cit., 150 s. e R. ORTU, *Garanzia*, cit., 334, non si può ascrivere al reatino l'idea che per il trasferimento degli animali *mancipi* fosse sufficiente la *traditio*. In questo senso, significativo sarebbe il fatto che mentre le stipulazioni di garanzia previste per le vendite degli animali *nec mancipi* conterrebbero sia la promessa dell'assenza di vizi occulti che quella relativa all'*habere licere* (l'assunzione, cioè, della garanzia per il caso d'evizione), quelle relative agli animali *mancipi* conterrebbero solo la promessa relativa ai vizi, mancando di qualsiasi riferimento alla garanzia per l'*habere licere*; il che dimostra, osserva il Nicosia, «come Varrone avesse ben presente che per il trasferimento di questi animali doveva intervenire la *mancipatio*, da cui scaturiva automaticamente l'*auctoritas*, che appunto rendeva superflua una ulteriore assunzione di garanzia per l'ipotesi di evizione» (G. NICOSIA, '*Animalia*', cit., 55). Il fatto però che Varrone avesse presente che per il trasferimento degli animali *mancipi* doveva intervenire la

del bestiame (2.1.14); 3) quale la razza (2.1.14); dopo di che indica una *quarta pars*, quella che segnatamente interessa ai fini della presente ricerca:

Varr. *de re rust.* 2.1.15: *Quarta pars est de iure in parando, quem ad modum quamque pecudem emi oporteat civili iure. Quod enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid intercedere, neque in omnibus satis est stipulatio aut solutio nummorum ad mutationem domini. In emptione alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias neutrum*¹⁹.

¹⁹ Sul passo (spesso esaminato a proposito della questione della necessità o meno del pagamento del prezzo ai fini del trasferimento della proprietà), tra gli altri, vd.: PH. MEYLAN, *Le paiement*, cit., 472, 475; ID., *Varron*, cit., 177; ID., *La conception classique de la vente et le fragment D.12.4.16*, in *RIDA*, I, 1948, 137; ID., *Le rôle de 'la bona fides' dans le passage de la vente au comptant a la vente consensuelle a Rome*, in '*Aequitas*' und '*bona fides*'. *Festgabe zum 70. Geburtstag von A. Simonius*, Basel, 1955, 248 ss.; ID., *Pourquoi le vendeur romain n'est pas tenu de transférer la propriété de la chose*, in *Festschrift für O. Riese*, Karlsruhe, 1964, 433; G.G. ARCHI, *Il trasferimento*, cit., 111; S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 165; R. FEENSTRA, *Reclame en revindicatie*, Haarlem, 1949, 88; H.P. BENÖHR, *Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten des klassischen römischen Rechts*, Hamburg, 1965, 20; A. WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford, 1965, 66; più recentemente, M. MARRONE, *A proposito*, cit., 489, nt. 17; A. MAGDELAIN, *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma, 1995, 89, 171; É. JAKAB, '*Praedicere*' und '*cavere*' beim Marktkauf, München, 1997, 159 ss.; M. PENNITZ, *Das 'periculum rei venditae'. Ein Beitrag zum "aktionsrechtlichen Denken" im römischen Privatrecht*, Wien, 2000, 301, nt. 90; J. BELDA MERCADO, *Presupuestos romanísticos de*

Con riferimento alle cognizioni che occorre avere *ut bonum pares pecus*, questa *quarta pars* attiene alle regole giuridiche che vanno applicate al riguardo (*de iure in parando*): più precisamente, attiene al modo in cui occorre che ciascun animale sia acquistato secondo il *ius civile* (*quem ad modum quamque pecudem emi oporteat civili iure*).

Che l'espressione *emi oporteat* faccia riferimento non – come potrebbe sembrare a prima vista – al contratto di compravendita ma, più in generale, all'acquisto della proprietà si desume con tutta evidenza dal seguito del frammento, il cui valore esplicativo rispetto a quanto viene detto prima è chiaramente espresso dalla congiunzione *enim*. E in esso si fa proprio riferimento all'acquisto della proprietà: *quod enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid intercedere, neque in omnibus satis est stipulatio aut solutio nummorum ad mutationem domini*; si afferma cioè che, perché ciò che è appartenuto ad altri divenga mio, è necessario che si frapponga *aliquid* (*necesse est aliquid intercedere*), non essendo

la transmisión de la propiedad y compraventa en la dogmática moderna, Granada, 2001, 159, nt. 614; M. CARBONE, «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*». 'Varr. de re rust'. 2.2.5, in *SDHI*, LXXI, 2005, 401 s., spec. 448; S. VIARO, *L'eccezione di inadempimento nell' 'emptio venditio'*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni*, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 804, nt. 39; 810; EAD., *Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano*, Padova, 2011, 234 ss.

compiuto nella pratica può ricavarsi da altre testimonianze dello stesso Varrone.

Trattando della compera degli asini (dunque anche in questo caso di *res Mancipi*, come gli schiavi pastore), l'erudito osserva che nella pratica dei commerci (*in mercando*) essi, così come avviene per gli altri animali, mutano proprietario *emptionibus et traditionibus* e si suole garantire *de sanitate ac noxa*:

Varr. *de re rust.* 2.6.3: *In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus⁶² dominum mutant [scil.: asinī], et de sanitate ac noxa solet caveri⁶³*

⁶² R. MONIER (*Les 'res Mancipi' à l'époque de Varron*, in *RHD*, IX, 1930, 120 ss.) spiega il *traditionibus* come l'errore di un copista «qui transcrivait le texte à une époque où la mancipation n'était plus utilisée». A suo giudizio, il tenore originario del periodo avrebbe dovuto essere: *In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et <mancipationibus> dominum mutat. emptionibus et*. «La troppo ardita» tesi è però confutata da PH. MEYLAN, *Varron*, cit., 188 ss. Sul punto inoltre, vd.: F. DE VISSCHER, *'Mancipium et res Mancipi'*, in *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano, 1949, 240, nt. 121; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, cit., 184, nt. 1.

⁶³ L'attestazione varroniana della *traditio* degli animali *collo dorsove* per secoli ha influenzato ed alimentato la disputa relativa alla data d'ingresso degli animali *collo dorsove* nella categoria delle *res Mancipi*. Così, per esempio, secondo M. VOIGT (*Das 'ius naturale', 'aequum et bonum' und 'ius gentium' der Römer*, IV, Leipzig, 1875, 561 ss.), essi sarebbero stati riconosciuti come *res Mancipi* nel periodo ricompreso tra Varrone e Gaio. Per la confutazione della tesi dello studio-

suetudine di non procedere, per quelle vendite, alla *mancipatio*.

Sottolineare l'opportunità di farsi promettere mediante *stipulatio* una somma per il caso in cui *mancipio non datur* attesta necessariamente, e indirettamente, l'esistenza di una prassi negoziale⁶⁰ che, ai fini dell'esecuzione della compravendita, faceva ormai a meno della *mancipatio*.

E questo non può significare altro se non che, nella pratica, la compravendita degli schiavi pastori era seguita, anziché dalla *mancipatio*, da un diverso atto d'esecuzione: con la ovvia conseguenza che la vendita avrebbe condotto all'acquisto non del *dominium ex iure Quiritium*⁶¹ ma, come è ragionevole supporre, di una differente situazione di appartenenza.

5. '*Emptionibus et traditionibus dominum mutat*' ('*de re rust.*' 2.6.3).

Quale fosse l'atto di trasferimento, diverso dalla *mancipatio*, che sarebbe stato normalmente

⁶⁰ Osserva al riguardo G. IMPALLOMENI (*L'editto*, cit., 57) che «il brano si riferisce proprio a quella stipulazione di garanzia per i vizi occulti che per l'evizione. Non risulta, però, da esso, che sia obbligatoria: il *solet* vuole, molto probabilmente, significare semplicemente l'esistenza di una mera prassi commerciale».

⁶¹ Vd. *infra*, § 5.

sufficiente²⁰ *ad mutationem domini* la *stipulatio* o la *solutio* del denaro²¹.

La dottrina²² ritiene in generale che questo *aliquid* al quale il Reatino fa riferimento sia da iden-

²⁰ La traduzione dell'inciso *neque in omnibus* non è pacifica in dottrina. Secondo l'indirizzo maggioritario esso andrebbe tradotto con 'non sempre', 'né in ogni caso', 'non in ogni caso', sicché la *stipulatio* o la *solutio nummorum* sarebbero atti necessari ma non sempre sufficienti ai fini del trasferimento del dominio. Così: PH. MEYLAN, *Le paiement*, cit., 472; ID., *Varron*, cit., 178; ID., *Le rôle*, cit., 250; C.S. TOMULESCO, '*Et expromisit nummos*', in *Labeo*, XXV, 1979, 292; M. MARRONE, *A proposito*, cit., 489 nt.17; M. CARBONE, «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*», cit., 448 s. (in nt. 275 ulteriore ragguaglio bibliografico). Cfr. pure S. RONCATI, *Pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà nella compravendita dell'età repubblicana*, in *MEP*, IX, 2006, 87. Diversamente, a giudizio di F. PRINGSHEIM (*Eigentumsübergang*, cit., 340 ss.), l'inciso *neque in omnibus* andrebbe inteso nel senso di 'mai', 'in nessun caso', sicché nessun ruolo avrebbero avuto gli atti richiamati nel trasferimento del dominio. L'Archì (*Il trasferimento*, cit., 112), in questa direzione, sostiene che Varrone, richiamando la *stipulatio* e la *solutio nummorum*, «sembrava rivolgersi contro una concezione forse popolare», che legava il trasferimento del dominio al loro compimento.

²¹ Sul tratto *stipulatio vel solutio nummorum* vd., da ultimo, M. CARBONE, «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*», cit., 448 ss.

²² In questa direzione, tra gli altri, vd.: S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 165; C.S. TOMULESCO, '*Et expromisit nummos*', cit., 292 s.; M. CARBONE, «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*», cit., 402 (e, in nt. 65, ulteriore bibliografia); S. RONCATI, *Pagamento*, cit., 87; S. VIARO, *L'eccezione*, cit., 804, nt. 39; EAD., *Corrispettività*, cit., 234. Secondo G.G. ARCHI (*Il trasferimen-*

tificare con uno degli atti di trasferimento della proprietà, e cioè con la *mancipatio* o la *traditio*.

Ed in effetti, Varrone fa appunto riferimento, ai fini dell'acquisto della proprietà, alla *traditio* con riguardo ai cani – *res nec Mancipi*, dunque – in

Varr. *de re rust.* 2.9.7: *Sequitur quartum de emptio-
ne: fit alterius, cum a priore domino secundo traditus
est.*

Con riguardo alle *res Mancipi*, egli va però oltre. Per queste troviamo una elencazione più ampia di fatti di acquisto, non limitata soltanto alla *mancipatio*:

to, cit., 112), Varrone intenderebbe qui reagire contro «una concezione forse popolare» secondo cui «una volta che si era proceduto al compimento del formulario e si era pagato il prezzo, il compratore credeva di poter agire non attraverso l'*actio empti* per la consegna, ma senz'altro rivendicare la cosa, come se fosse diventato proprietario. Contro questa falsa concezione reagisce Varrone richiamando l'*aliquid intercedere*, dove è rappresentata la *traditio*, come un confronto con 11,2,6 fa ben capire». A giudizio del Cascione ('*Consensus*', cit., 281, nt. 208), infine, Varrone sottolineerebbe che oltre alla *stipulatio* ed alla *solutio* sarebbe necessario «un ulteriore momento», che a giudizio dello studioso «è quello della stilizzazione formale».

di trasferimento della proprietà delle *res Mancipi*, da lui stesso prima considerato a tal riguardo necessario (*ut debuit*⁵⁸).

Nella prospettiva del Reatino, la *mancipatio* appare, dunque, direttamente legata alla compravendita. Senonché egli avverte subito che, nel caso in cui l'*emptio* non fosse seguita dalla *mancipatio* (*si Mancipio non datur*), occorre che il compratore si cauteli con le opportune stipulazioni di garanzia (al *duplum* o al *simplum*)⁵⁹.

Ora, quel che occorre mettere in evidenza è questa possibilità, alla quale accenna Varrone, di fare a meno della *mancipatio* nella compravendita delle *res Mancipi* (quali erano gli schiavi pastore): una possibilità che doveva trovare larga diffusione, come fa prova il *solet* riferito al *promitti*, che attesta che il ricorso alle stipulazioni di garanzia era piuttosto frequente e derivava proprio dalla con-

⁵⁸ Secondo un orientamento, in dottrina, l'*ut debuit* farebbe allusione alla necessità che la *mancipatio* venga effettuata regolarmente, secondo le forme prescritte. In questa direzione, G.G. ARCHI, *Il trasferimento*, cit., 103 (che, per altro, ha intravisto in questa espressione addirittura un possibile riferimento «sottinteso» al pagamento del prezzo); S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 93; C. LONGO, *Passaggio*, cit., 23 ss. Da ultimo, anche a giudizio di S. RONCATI (*Pagamento*, cit., 91), «l'*ut debuit* sta ad indicare solo i requisiti formali di validità del negozio». La tesi però, a mio giudizio, non trova, nel frammento, alcun esplicito riscontro.

⁵⁹ Il ricorso allo strumento della *stipulatio* era legato, com'è evidente, alla mancanza della garanzia scaturente direttamente dalla *mancipatio*.

o, se diversamente pattuito, il *simplum*⁵⁶. Clausole, tutte queste, che si legano con tutta evidenza alla compravendita.

Ebbene, è proprio sull'inciso *si mancipio non datur (solet) dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla* che occorre adesso soffermare la nostra attenzione e in particolare sul 'naturale' collegamento che egli vede tra questa modalità di scambio e l'acquisto della proprietà dell'oggetto da parte del compratore.

4. 'Si mancipio non datur' ('de re rust'. 2.10.5).

Significativo è, innanzitutto, in *de re rust.* 2.10.5, il richiamo alla *mancipatio*⁵⁷: esso mostra, che egli si sofferma proprio su quello che, tra i modi d'acquisto prima indicati, era l'atto per eccellenza

sana o che provenga da una mandria sana, talaltra non si fa menzione né dell'una né dell'altra. Varrone cioè, attesta per questo tipo di stipulazione un uso costante ma non necessariamente sempre ripetuto; un uso cioè, che alla luce del paragrafo 5, possiamo dire che 'soleva' ricorrere.

⁵⁶ Su queste stipulazioni, A. WATSON, *The Law*, cit., 84; F.J. CASINOS MORA, *Observaciones*, cit., 16; J. BELDA MERCADO, *Presupuestos*, cit., 145, 158; da ultimo, T. DALLA MASSARA, *Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana*, in *La compravendita*, cit., II, 293 ss.; R. ORTU, *Garanzia*, cit., 341 ss.

⁵⁷ Non si dimentichi che dopo aver fatto cenno alla *mancipatio*, l'erudito menziona pure la *in iure cessio*, l'altro atto di trasferimento della proprietà proprio delle *res mancipi*.

Varr. *de re rust.* 2.10.4: *In emptionibus dominum²³ legitimum²⁴ sex fere res perficiunt²⁵: si hereditatem iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit²⁶, a quo iure civili potuit; aut si in iure cessit,*

²³ Alcuni AA. leggono però *dominium* (così: C. LONGO, *Pasaggio*, cit., 23; G. BAVIERA, *Nota*, cit., 92). Un raffronto testuale con gli altri luoghi delle *emptions* varroniane sembra però confermare la lettura *dominus*. 2.2.6: *Cum id factum est, tamen grex dominum non mutavit*; 2.6.3...: *et traditionibus dominum mutat*; 2.7.6: *... in emptione dominum mutat...*; 2.9.7 *Sequitur quartum de emptione: fit alterius, cum a priore domino secundo traditus est*. Tuttavia non può trascurarsi un dato. Mentre nelle ipotesi appena ricordate *dominus* è sempre accompagnato dal verbo *mutare*, nel frammento in esame l'espressione appare invece accompagnata da *perficere* che mal si lega in effetti con *dominus*, mentre si comprenderebbe meglio se seguita da *dominium*.

²⁴ Sul punto vd. *infra*, § 5.

²⁵ Con l'utilizzo, nella premessa, del verbo *perficere* Varrone intende alludere ad una situazione ancora da condurre a termine, da completare con l'intervento di un elemento ulteriore. Vd. la voce *perficio* in AE. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, III, Patavii, 1940, 645 ss. Cfr., inoltre, E. SECKL, E. LEVY, *Die Gefahrtragung beim Kauf im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, XLVII, 1927, 154, nt. 2; F. CASAVOLA, 'Emptio pondere numero mensura', in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene (1854-1954)*, Napoli, 1954, 570 ss.

²⁶ Sull'accezione dell'espressione *mancipio ab eo accepit*, vd. P. FUENTESECA, *Mancipium-Mancipatio-Dominium*, in *Labeo*, IV, 1958, 140 ss.; più in particolare, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum'*, I, Milano, 1969, 290, nt. 21 (ed *ivi* letteratura), secondo cui «con la formula in questione è evidente che Varrone si riferisce al negozio *per aes et libram*, classificato

qui potuit cedere, et id ubi oportuit²⁷; aut si usu cepit aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectione cuius publice veniit²⁸.

tra i modi di trasferimento della proprietà insieme all'adizione dell'eredità, all'*in iure cessio*, all'*usucapio*, all'*emptio sub corona* ed all'acquisto delle proprietà messe all'incanto dallo Stato». Il *mancipio* della formula (nel quadro del più controverso dibattito sul valore grammaticale del termine) è, a giudizio dello studioso, un ablativo «con cui si indica il mezzo negoziale atto al trasferimento della proprietà».

²⁷ Secondo PH. MEYLAN (*Le paiement*, cit., 463), il senso di quest'ultima espressione sarebbe: «si l'acte a été accompli où il convient, c'est-à-dire devant le prêteur qui en contrôle la régularité dans la forme». A mio avviso, però, è diverso il significato che va attribuito all'espressione *ubi oportuit*. Confrontato, infatti, con il precedente *ut debuit*, l'inciso *ubi oportuit* sta ad indicare l'attribuzione alla *in iure cessio* di una funzione complementare rispetto a quella della *mancipatio*: alla *in iure cessio* era necessario fare ricorso nei casi in cui, per qualche ragione, la realizzazione della *mancipatio* non sarebbe stata possibile.

²⁸ Si sono occupati del brano, tra gli altri: P. BONFANTE, *Forme*, cit., 110; P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà*, Padova, 1924, 86; G.G. ARCHI, *Il trasferimento*, cit., 103; S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 93; C. LONGO, *Passaggio*, cit., 23 ss. [= in *Corso di diritto romano. La compravendita*, Milano, 1937, 440 ss.]; Ph. MEYLAN, *Le paiement*, cit., 462 s.; ID., *Varron*, cit., 195 ss.; ID., *La 'satisfactio secundum mancipium'*, in *RHD*, XXVI, 1948, 18, nt. 3; K.F. THORMANN, *Auctoritas*, in *Ivra*, V, 1954, 58; M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *RAAL*, serie VIII, vol. VI.2, 1954, 156, 162, 168; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, cit., 182 s.; P. FUENTESECA, *'Mancipium'*, cit., 140, 142 ss.; A. BISCARDI, *Diagnosi storica del principio 'emptio dominium transfertur'*, in *Labeo*, VIII, 1962, 397 (e

Con implicita allusione agli schiavi (*horum*), di cui si sta occupando, Varrone afferma, infatti, che nella loro compera (*in horum emptione*⁵³) suole essere ricompreso o essere escluso il peculio⁵⁴, *intercedere la stipulatio* relativa alla inesistenza dei vizi occulti⁵⁵ e promettersi, *si mancipio non datur*, il *duplum*

BELDA MERCADO, *Presupuestos*, cit., 145,158; F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, XXX, 2002, 216 ss.; U. MANTHE, *Die Rechtskulturen der Antike*, München, 2003, 288; C. CASCIONE, *'Consensus'*, cit., 279; M. CARBONE, *«Tanti sunt mi emptae? Sunt»*, cit., 394; R. ORTU, *Garanzia*, cit., 341 ss.

⁵³ In merito al significato di *emptio* C. CASCIONE (*Consensus*, cit., 279, nt. 204) ha osservato: «Si noti come *emptio*, in questo caso (peraltro vicinissimo in quanto immediatamente successivo a quello appena considerato) appare con un significato più ristretto, non riferibile (per quanto mi sembra) né all'acquisto per via ereditaria, né alla vendita pubblicitica *sub corona*».

⁵⁴ L'accordo circa il trasferimento o meno del *peculium* è, poi, un'evidente attestazione di quella clausola che poteva o meno essere inserita dalle parti nella *lex contractus*, alla quale ci si doveva attenere *in emptioibus*, appunto (*de re rust.*, 2.2.5: *In emptioibus iure utimur eo, quod lex praescripsit. In ea enim alii plura, alii pauciora excipiunt...*).

⁵⁵ Che il *solet* si riferisca anche ad *intercedere* e quindi alle *stipulationes (sanum esse, furtis noxisque solutum)*, mi pare appaia evidente alla luce del nesso sintattico (sul punto, V.A. GEORGESCO, *Essay*, cit., 116). Anche in 2.1.15, del resto, si fa riferimento alla promessa relativa alla salute della bestia: *in emptioe alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias neutrum*. In quest'ultimo brano, in particolare, si dice che, nelle compere, talvolta si promette che la bestia sia

Varr. *de re rust.* 2.10.5: *In horum emptione solet accedere peculium aut excipi et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum: aut, si mancipio⁵¹ non datur, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla⁵².*

⁵¹ Anche qui *mancipio* è usato per designare l'atto di trasferimento. Sul punto, tra gli altri, F. GALLO, *Studi*, cit., 185 e L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, cit., 311.

⁵² Sul testo, tra gli altri, vd.: O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1901, 625; P.F. GIRARD, *Mélanges*, cit., 21, nt. 1; R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris, 1930, 14; V.A. GEORGESCO, *Essay d'une théorie générale des 'leges privatae'*, Paris, 1932, 116; K.F. THORMANN, '*Auctoritas*', cit., 36; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, cit., 183, 316, 334 s.; G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, 57; P. FUENTESECA, '*Mancipium*', cit., 141; F. GALLO, *Studi*, cit., 185; ID., *Il principio 'emptio dominium transfertur' nel diritto pregiustiniano*, Milano, 1960, 57, nt. 82; A. WATSON, '*Apochatum pro uncis duabus*', in *RIDA*, X, 1963, 249, nt. 12; ID., *The law*, cit., 75 e 84; G. NICOSIA, '*Animalia*', cit., 107; A. CALONGE, *Eviction*, cit., 25, 27; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, cit., 311; A. SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte und Funktion der 'actio rei uxoriae'*, Köln-Wien, 1969, 18; D. PUGSLEY, *The Roman Law of Property and Obligations*, Cape Town, 1972, 12; H. ANKUM, *L' 'actio auctoritatis' appartenant à l'acheteur 'mancipio accipiens' a-t-elle existé ?*, in *AARC*, III, 1979, 20; ID., *Alla ricerca della 'repromissio' e della 'satisfatio secundum mancipium'*, in *AARC*, IV, 1981, 744 s.; G. CAMODECA, *L'archivio Puteolano dei Sulpici*, Napoli, 1992, 152; É JAKAB, '*Praedicere*', cit., 160 ss.; S. RANDAZZO, '*Leges Mancipii*'. *Contributo alla storia dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano, 1998, 111; F.J. CASINOS MORA, *Observaciones acerca de la 'stipulatio duplae' en el marco de la evolución de las garantías contra la evicción*, in *REHJ*, XXI, 1999, 16; M. PENNITZ, *Das 'periculum'*, cit., 169, nt. 101; 448, nt. 18; J.

Che il Reatino svolga qui delle considerazioni nell'ambito di un discorso che attiene alle *res mancipi* si ricava dai frammenti che precedono, nei quali egli si sta occupando dell'acquisto degli schiavi pastore²⁹. Ha già trattato – secondo lo schema espositivo da lui illustrato più in generale all'inizio³⁰ e utilizzato per il bestiame³¹ – dell'età e delle caratteristiche fisiche indispensabili in considerazione del tipo di bestiame e dei luoghi dove esso viene fatto pascolare (2.10.1); dei compiti e dei doveri che deve avere il guardiano del gregge, e ancora dell'età preferibile, in considerazione delle fatiche e delle difficoltà che sono legate, specialmente, alla tipologia dei luoghi (2.10.2-3); e infine della provenienza (2.10.4). Nel § 4 l'erudito prosegue affermando che *in emptioibus sex fere*³²

402, nt. 19); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, cit., 290, nt. 21; 311; A. CENDERELLI, '*Varroniana*', cit., 65, 145 ss.; ID., *Interesse*, cit., 325; ID., *Varrone*, cit., 37 ss.; A. MAGDELAIN, *De la royauté*, cit., 89, 171; M. GARCIA MORCÍLLO, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona, 2005, 50 ss., 214; S. RONCATI, *Pagamento*, cit., 91; R. ORTU, *Garanzia per evizione: 'stipulatio habere licere' e 'stipulatio duplae'*, in *La compravendita*, cit., II, 341 s.

²⁹ *De re rust.* 2.10.1 e successivi.

³⁰ *De re rust.* 2.1.11-14.

³¹ Per le *oves* vd. (2.2.2-6); per le capre (2.3.1-5); per i suini 2.4.3-5, etc.

³² U. COLI (*Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano*, Roma, 1920, 28) spiega l'avverbio in questi termini: «si può attribuire quell'avverbio a incertezza dell'autore sul

res rendono qualcuno *dominus legitimus*: l'*aditio* di una *iusta hereditas*, la *mancipatio*, l'*in iure cessio*, l'*usucapio*, la compera all'asta di beni provenienti da un bottino di guerra (*si e praeda sub corona emit*), la compera da asta pubblica *in bonis sectione*ve (*tum-cum in bonis sectione*ve *cuius publice veniit*)³³.

punto se nel comprare lo schiavo *e praeda sub corona* o *tum cum in bonis sectione*ve *cuius publice venit* siano da vedere due distinti modi oppure un unico». L'intero inciso dovrebbe così leggersi: «i mezzi per divenire proprietario legittimo sono cinque o sei, e cioè (...)».

³³ Su questi ultimi modi d'acquisto vd.: E. CARRELLI, *Per una ipotesi sulla origine della 'bonorum venditio'*, in *SDHI*, IV, 1938, 456 ss.; M. TALAMANCA, *Contributi*, cit., 153 s.; M. GARCÍA MORCILLO, *Las ventas*, cit., 50 ss.; R. ORTU, '*Praeda bellica*': la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma, in *D@S*, IV, 2005, 7 ss.; M. DE SIMONE, '*Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat*'. Per una lettura di '*Varro, De ling. lat.*', 6.74, in *AUPA*, LIII, 2009, 204, nt. 85.

ed ancora in:

Varr. *de re rust.* 2.6.3: *In mercato item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus dominum mutat, et de sanitate ac noxa solet caveri.*

dove con tutta evidenza si fa riferimento al contratto di compravendita e alla *traditio* che ne costituisce l'atto d'esecuzione.

Ora, quel che va adesso osservato è che, come in *de re rust.* 2.1.15, pure in *de re rust.* 2.10.5 il Reatino, dopo avere trattato nel precedente § 4 dei modi d'acquisto in generale della proprietà (*in emptionibus*), deve avere considerato, anche questa volta, del tutto naturale concentrare poi l'attenzione sulla compravendita:⁵⁰

R. ORTU, *Garanzia*, cit., 325 ss.; S. VIARO, *Corrispettività*, cit., 21 ss.

⁵⁰ Ora, nello stesso § 4 il verbo *emere* risulta impiegato con riguardo ad un istituto – la compera *sub corona* – che non può essere assimilato al normale contratto di compravendita tra privati. Ma è nel successivo § 5, che a quest'ultimo il reatino fa un riferimento inequivocabile.

factum est, tamen grex dominum non mutavit, nisi si est adnumeratum; nec non emptor pote ex empto vendito illum damnare, si non tradet, quamvis non solverit nummos⁴⁷, ut ille emptorem simili iudicio⁴⁸, si non reddit pretium⁴⁹,

CARDILLI, *L'obbligazione*, cit., 116 s.; É. JAKAB, 'Praedicere', cit., 157 ss.; più recentemente, C. CASCIONE, 'Consensus', 264 ss.; M. CARBONE, «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*», cit., 387 ss.; S. VIARO, *L'eccezione*, cit., 801 ss.; R. ORTU, *Garanzia*, cit., 323 ss.; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., 28 s.

⁴⁷ Sembra che potersi desumere l'assenza di un'originaria bilateralità funzionale delle obbligazioni scaturenti dalla compravendita. Sulla questione, tra gli altri, vd.: A. WATSON, *The Law*, cit., 69; H.P. BENÖHR, *Das sogenannte Synallagma*, cit., 20 ss.; M. TALAMANCA, voce *Vendita*, cit., 375; S. VIARO, *L'eccezione*, cit., 800 ss.

⁴⁸ Come osserva R. CARDILLI (*L'obbligazione*, cit., 121) «il simile iudicium non può, infatti, essere che quello introdotto con l'*actio venditi*, diversa solo nella *demonstratio* dall'*actio empti* con cui il compratore, sebbene non avesse ancora pagato effettivamente il dovuto, poteva far condannare il venditore che non consegnava le pecore». Vd. pure M. TALAMANCA, *La tipicità*, cit., 64, nt. 105 e C. CASCIONE, 'Consensus', cit., 275.

⁴⁹ Oltre alla letteratura citata, sul frammento vd.: H. SIBER, *Römisches Recht*, II, Berlin, 1928, 196; G. BAVIERA, *Nota*, cit., 87 ss.; F. PRINGSHEIM, *Eigentumsübergang*, cit., 337 ss.; F. DE ZULUETA, *The Roman Law of Sale*, Oxford, 1945, 4 s.; PH. MEYLAN, *Varron*, cit., 179 ss.; ID., *Le rôle*, cit., 248 ss.; R. FEENSTRA, *Reclame*, cit., 89; F. CASAVOLA, 'Emptio', cit., 566 ss.; M. SARGENTI, *Problemi della responsabilità contrattuale*, in *SDHI*, XX, 1954, 229 ss.; F. CANCELLI, *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano*, Milano, 1963, 121 ss.; M. PENNITZ, *Das 'periculum rei venditae'*, cit., 300 ss.; J. BELDA MERCADO, *Presupuestos*, cit., 159;

Il Pringsheim³⁴, il Meylan³⁵ e il Romano³⁶

³⁴ F. PRINGSHEIM, *Eigentumsübergang*, cit., 337 ss., spec. 342.

³⁵ Vd. PH. MEYLAN, *Le paiement*, cit., 463, secondo cui: «Ici, Varron se propose de déterminer les conditions dont dépend l'acquisition par l'acheteur de la propriété civile, dans les ventes d'esclaves. Prenant pour modèle, probablement, le texte d'un jurisconsulte, il les énumère avec un soin jaloux». Sul punto vd. ID., *Varron*, cit., 196. Il modo in cui Varrone si esprime, osserva il Meylan (*Varron*, cit., 195), è piuttosto singolare. Nella frase *in emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt* manca un sostantivo, un pronome, un aggettivo, qualcosa, insomma, che la riferisca alla vendita degli schiavi pastore. Vi è poi un cambiamento di registro linguistico, dato che mentre con riferimento alle altre bestie Varrone ha sempre insistito sull'idea della *mutatio domini* (*dominum mutant*, 2.2.6; 2.6.3; 2.7.6; *mutatio domini* in 2.1.15), nel paragrafo quattro, invece, si occupa, elencandole, delle condizioni che rendono proprietario legittimo. Infine, mancherebbe un collegamento diretto del paragrafo quattro con il successivo: *in horum emptione solet accedere peculium aut excipi et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum: aut, si mancipio non datur, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla*. «Car cette phrase» – scrive al riguardo PH. MEYLAN (*Varron*, cit., 196) – «rattache par le mot *horum*, en enjambant comme un obstacle ce qui précède, l'*emptio*, c'est-à-dire enfin proprement la vente des bergers, à ce qui venait d'être dit de leur âge (*aetas*), de leurs qualités physiques (*forma*) et de leur race (*seminium, natio*). Toute la digression sur les six cas d'acquisition de la propriété est donc gravement suspecte d'avoir été ajoutée après coup au texte original». «Le mot *horum* est en l'air», prosegue lo studioso in nota, riprendendo espressamente alcune delle osservazioni mosse dal Krüger. Vd. però *infra*, § 4.

hanno supposto che qui Varrone, nel proposito di esporre in modo dettagliato i singoli modi di acquisto degli schiavi, abbia preso a modello il testo di un giurista precedente o a lui contemporaneo³⁷. Questa opinione mi sembra condivisibile. A mio avviso, infatti, il Reatino, nell'intento di chiarire attraverso quali modi si sarebbe potuto acquistare la proprietà degli schiavi, può realmente avere utilizzato il discorso di un giurista precedente, che avrebbe effettivamente riguardato i modi, in generale, di acquisto della proprietà.

Come che sia, è certo comunque che anche qui, come in *de re rust.* 2.1.15, il Reatino fa riferimento – servendosi questa volta dell'espressione *in emptionibus*, anziché del verbo *emere* – non al contratto di compravendita ma, più in generale, all'acquisto della proprietà³⁸. A testimoniare in modo chiaro sta la elencazione successiva, nella quale il riferimento, quantomeno, all'*aditio* della *iusta hereditas* risulterebbe altrimenti, se riferito alla compravendita, del tutto fuori luogo³⁹.

³⁶ S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 93 ss.

³⁷ «Il est du type de la définition juridique par *partitio* et on le dirait tiré de Q. *Mucius Scaevola*, de *Servius Sulpicius* ou d'*Aelius Gallus*» (PH. MEYLAN, *Varron*, cit., 196).

³⁸ In questo senso P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento*, cit., 86.

³⁹ Secondo A. CENDERELLI (*Varrone*, cit., 38), in *de re rust.* 2.10.4 «Varrone dovrebbe esporre ... i modi utili per comperare degli schiavi in maniera legale (ed infatti il discorso comincia con *in emptionibus*): ed invece egli apre la sua elencazione menzionando proprio al primo posto la successio-

*alii pauciora*⁴⁵ *excipiunt: quidam enim pretio facto in singulas oves, ut agni cordi duo pro una ove adnumerentur, et si quoi vetustate dentes absunt, item binae pro singulis ut procedant quidam enim pretio facto ...* [6] (...) ⁴⁶ *Cum id*

studioso a seguito delle osservazioni critiche mosse dal Pringsheim e dal Longo. Al riguardo vd. ID., *Varron*, cit., 177, nt. 1. Da ultimo la tesi originaria del Meylan è stata riproposta pure da C.A. CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., 28, nt. 44.

⁴⁵ Secondo alcuni studiosi i due neutri farebbero allusione alle clausole che sarebbero inserite nel contratto. Per tutti, S. RONCATI, *Pagamento*, cit., 88, nt. 74.

⁴⁶ Riferisco in nota quella parte di Varr. *de re rust.* 2.2.5-6 che non ho riprodotto nel testo: ... *De reliquo antiqua fere formula utuntur. Cum emptor dixit "tanti sunt mi emptae?" Et ille respondit "sunt" et expromisit nummos, emptor stipulatur prisca formula sic, [6] "illasce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte sanum est extra luscam surdam minam, id est ventre glabro, neque de pecore morbosus esse habereque recte licere, haec sic recte fieri spondesne?"* Il brano ai nostri fini non riveste particolare interesse. In dottrina si dibatte circa il valore e la natura dell'accordo stilizzato nella formula: *tanti sunt mi emptae? sunt*. Controversa risulta, inoltre, la natura del legame tra l'accordo così stilizzato e le stipulazioni di garanzia, come pure quello tra l'accordo così formalizzato e l'*expromissio nummorum*. Particolarmente significativo, in questa direzione, mi pare sia quanto osservato da M. TALAMANCA (*La tipicità*, cit., 64), che in 2.2.5-6 ha visto «la sovrapposizione di due diversi moduli: lo scrittore si riferisce alla realtà della sua epoca, quando dal contratto consensuale di compravendita sorgevano per le parti i due *iudicia bonae fidei*, non accorgendosi che, nella struttura del modello adottato, per il prezzo il venditore doveva agire, invece sulla base della *expromissio*». In questa sede non è possibile occuparsi di tutti questi temi e si rinvia ai lavori di R.

Varr. *de re rust.* 2.2.5-6: *In emptionibus iure utimur eo, quod lex*⁴⁴ *praescrisit. In ea enim alii plura,*

für Werner Flume zum 90, Berlin, 1998, 10 (ora in *Einrede des nichterfüllten Vertrages*, Berlin, 2000, 24); D. DOZHDEV, 'Fidem emptoris sequi': good faith and price payment in the structure of the roman classical sale, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, I, Padova, 2003, 575 s.; M. CARBONE, «Tanti sunt mi emptae? Sunt», cit., 389 ss.; S. RONCATI, *Pagamento*, cit., 88; L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in *La compravendita*, cit., I, 147 ss.; S. VIARO, *L'eccezione*, cit., 800 ss.; EAD., *Corrispettività*, cit., 22 ss.; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., 28 ss. Cfr. C. CASCIONE, 'Consensus', cit., 272, che però osserva: «La strutturazione del momento che sostanzia l'atto giuridico della compravendita in domanda e risposta da parte, rispettivamente dell'emptor e del venditor ... mostra l'antichità notevole della tradizione: la compravendita abbisogna ancora di un momento di formalità per ottenere vincolatività sul piano giuridico, e dunque perché dall'accordo possano scaturire reciproche azioni in caso d'inadempimento».

⁴⁴La dottrina prevalente è giustamente orientata nel senso che qui *lex* alluda proprio alla *lex contractus*, alla *lex venditionis-emptionis* (vd.: G. BAVIERA, *Nota*, cit., 87; F. PRINGSHEIM, *Eigentumsübergang*, cit., 343 s.; S. ROMANO, *Nuovi studi*, cit., 167; C. LONGO, *Passaggio*, cit., 55; C.S. TOMULESCO, «*Et expromisit nummos*», cit., 291; R. CARDILLI, *L'obbligazione*, cit., 117; M. CARBONE, «Tanti sunt mi emptae? Sunt», cit., 389 e 403; S. RONCATI, *Pagamento*, cit., 88 e nt. 74; R. ORTU, *Garanzia*, cit., 323, nt. 31. Cfr. pure É. JAKAB, 'Praedicere', cit., 157); sicché l'espressione *in emptionibus* viene a fare, così, riferimento al contratto consensuale di compravendita. Diversamente, secondo Ph. MEYLAN (*Le paiement*, cit., 476), qui *lex* alluderebbe alla legge delle XII tavole. Questa tesi è stata successivamente rivista dallo

Si noti, per altro, la perfetta coerenza esistente con quanto Varrone ha osservato in 2.1.15, e cioè che, perché si abbia *civili iure* l'effetto traslativo della proprietà, *necesse est aliquid intercedere: legitimum*, figurante in 2.10.4, fa da *pendant* a *civili iure* presente in 2.1.15; il tratto *dominum legitimum sex fere res perficiunt* non fa che rendere, con altre parole, lo stesso concetto espresso in 2.1.15 dall'inciso *quod enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid intercedere*.

Quanto all'uso del verbo *emere* nel senso particolare ora precisato⁴⁰, esso non deve sorprendere.

ne ereditaria, vale a dire un tramite d'acquisto che non ha assolutamente nulla a che vedere con la compravendita». A suo giudizio, c'è «indiscutibilmente» un errore: «quale giurista ... avrebbe potuto non rendersi conto di uno scivolone del genere, che finisce con l'allineare la *iusta hereditas* ad un qualsiasi modo d'acquisto fra vivi?». Questo errore «lo si può spiegare con la pretesa varroniana ... di riferire un quadro pressochè (*fere*) completo dei modi d'acquisto della proprietà quiritaria, visti però solo come istituti che esistono al di fuori dei suoi interessi di studioso, che sono una sovrastruttura importante ... ma estranea, che viene quindi enunciata senza soffermarsi a considerare l'opportunità della collocazione in tutte le sue implicazioni». A mio avviso, però, questo richiamo alla *aditio hereditatis* non è frutto di un errore, né appare fuori luogo, perché qui l'erudito ha semplicemente inteso indicare, come ho detto, ai contadini i modi attraverso i quali si sarebbe potuto, in generale, acquistare la proprietà degli schiavi.

⁴⁰ Cfr. AE. FORCELLINI, *Lexicon*, cit., II, Patavii, 1940, 262; A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire Etymologique de La Langue Latine*, Paris, 1951, 346 ss. Sull'accezione di *emere*,

Un tale uso⁴¹, infatti, proprio in età risalente (*antiqui accipiebat, antiqui dicebant, antiquitus*), nel senso di *sumere, accipere* – e dunque con un significato che non risulta strettamente legato alla compravendita – ci viene espressamente attestato da Festo:

s.v. *emere* [ex Paulo Diac.] (Lindsay, 66): *emere quod nunc est mercari, antiqui accipiebat pro sumere;*

s.v. *abemito* [ex Paulo Diac.] (Lindsay, 4): *emere enim antiqui dicebant pro accipere;*

s.v. *redemptores* [ex Paulo Diac.] (Lindsay, 332): *nam antiquitus emere pro accipere ponebantur.*

3. *Il riferimento alla compravendita in 'de re rust'.*
2.1.15 e 2.10.5.

Tornando, ora, a Varr. *de re rust.* 2.1.15, il Reatino, dopo avere evocato con *emere* l'acquisto

vd. PH. MEYLAN, *Varron*, cit., 191 e nt. 3; C.A.CANNATA, *La compravendita consensuale romana: significato di una struttura, in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali per un corso di diritto romano*, Torino, 1997, 80 ss.

⁴¹ Proprio, ovviamente, anche del termine *emptio*, su cui vd. A. BISCARDI, *Diagnosi*, cit., 397; 402, nt. 19.

della proprietà⁴², impiega, tuttavia, subito dopo il sostantivo *emptio* per fare riferimento al contratto di compravendita e alle stipulazioni di garanzia, che l'accompagnavano, circa i vizi del bestiame:

In emptione alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias neutrum.

La cosa ben si spiega. Il contratto di compravendita doveva apparire a Varrone sicuramente lo strumento nella pratica maggiormente utilizzato ai fini dell'acquisto del bestiame: dopo avere parlato, perciò, di acquisto in generale della proprietà (*quem ad modum quamque pecudem emi oporteat civili iure*), avrà considerato del tutto naturale soffermarsi proprio sulla compravendita⁴³, alla quale egli per altro anche altrove fa chiaro riferimento:

⁴² Vd. *supra*, § 2.

⁴³ Quanto alla compravendita, più in particolare, c'è da dire che, sebbene in passato la vendita considerata da Varrone sia stata oggetto di discussione, oggi la dottrina maggioritaria non dubita della sua natura consensuale ed obbligatoria. A questo riguardo vd.: M. TALAMANCA, *La tipicità dei contratti romani fra 'conventio' e 'stipulatio' fino a Labeone, in 'Contractus' e 'pactum'. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano. Copanello 1-4 giugno 1988*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1990, 62 ss.; ID., voce *vendita (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, 1993, 311, nt. 76; R. CARDILLI, *L'obbligazione di 'praestare' e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano 1995, 116 ss.; W. ERNST, *Die Vorgeschichte der 'exceptio non adimpleti contractus' in römischen Recht bis Justinian*, in *Festgabe*